

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro

La presente polizza è stipulata tra

Comune di Cusano Milanino

e

Compagnia di Assicurazione

.....

.....

Durata del contratto

Dalle ore 24,00 del 28/06/2013

Alle ore 24,00 del 28/06/2015

Ed. marzo 2013

Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti

Definizioni

Nel testo che segue si intendono per :

CONTRAENTE	COMUNE DI CUSANO MILANINO - P.I.83005680158 Piazza Martiri di Tienamen 1 20095 Cusano Milanino , soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione , e pertanto l' Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate : <ul style="list-style-type: none">- il rappresentante legale degli assicurati , nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari , gli amministratori , il segretario , il direttore generale , i dipendenti , i prestatori d'opera , i collaboratori in forma coordinata e continuativa (c.d. parasubordinati) , i lavoratori in regime di L.S.U., per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza all' Ente assicurato- tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) , compresi gli insegnanti , i medici , il personale sanitario , i volontari , gli obiettori di coscienza , i partecipanti a corsi di formazione , recupero educativo , socializzazione e riabilitazione , ingegneri , architetti , e simili , quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
SOCIETA'	l'Impresa Assicuratrice nonché le coassicuratrici;
POLIZZA	il documento che prova l'Assicurazione ;
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne ;
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa ;
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro ;
FRANCHIGIA	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico ;
SCOPERTO	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico ;
MASSIMALE PER SINISTRO	La massima esposizione della Società per ogni sinistro , qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
ANNUALITÀ ASSICURATIVA	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione
DANNO CORPORALE	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o "biologico", nonché il danno morale
DANNI MATERIALI	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
PRESTATORI DI LAVORO	Tutte le persone fisiche di cui l' Assicurato si avvale , nel rispetto delle norme di Legge , nell'esercizio dell'attività descritta in polizza .

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i prestatori di lavoro dell' Ente - assicurati e non assicurati presso l' Inail - effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni

Attività

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario anche mediante la partecipazione ad Enti o Consorzi.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A titolo puramente esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni della copertura, si precisa che la garanzia è prestata per l'esercizio ed il funzionamento dei servizi di vigilanza e sorveglianza (quali VV.UU., guardie notturne, ecc.) svolti da personale anche armato, igiene, vigilanza sanitaria ed opere socio-assistenziali quali Centri Sociali, Comitati, Patronati, Assistentati Sociali e simili, nettezza urbana, anonari, mortuari, per la proprietà, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, segnaletica stradale, illuminazione pubblica e proprietà comunali in genere, piante, giardini, parchi pubblici, musei e pinacoteche, pubblici mercati, macelli, uffici comunali, acquedotto, discariche, distribuzione/erogazione gas metano, aziende agricole anche gestite da Terzi, scuole (anche per attività pre/post scolastica), teatri, pubblici spettacoli anche all'aperto ed in genere quanto per leggi, regolamenti, ordinanze del Sindaco, della Giunta, del Consiglio Comunale o dei Consigli di Circoscrizione compete all'Amministrazione stessa.

Effetto e durata della polizza

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24 del 28.06.2013 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2015, con prima quietanza al 31.12.2013 e susseguente frazionamento annuale.

Il contratto cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti .

E' comunque facoltà del Contraente , con un preavviso non inferiore a 30 giorni prima della scadenza del 31/12/2015 , richiedere alla Società una proroga temporanea della polizza , finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza.

La Società , a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio , si impegna fin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione , alle medesime condizioni contrattuali ed economiche , per un periodo massimo di 180 giorni.

Premio annuo lordo

Il premio conteggiato in base ai costi lordi sottoindicati (comprensivi di imposta) , viene anticipato su base annua in via provvisoria nella misura di Euro

- retribuzioni annue lorde (vedi definizione) € 3.600.000,00 x%° = €

Tale importo è soggetto a regolazione come successivamente indicato.

Il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società è pari al 75 % del premio lordo annuo anticipato di cui sopra.

Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio , fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tal scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il

diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro quindici giorni dalla sopraccitata data.

Il caso di pagamento del premio successivamente al quindicesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro il 30° giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate successive entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni.

In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto entro 30 giorni dalla data di cessazione della polizza, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 5 - Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 6. - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

Art. 7 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha la sede legale il Contraente.

Art. 9 – Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art.1910 c.c.)

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge

Norme che regolano la Responsabilità Civile

Art. 11 – Responsabilità Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi , per morte , per lesioni personali e per danneggiamenti a cose , in conseguenza di un fatto,verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all' Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l' assicurato debba risponderne.

Art. 12 – Qualifica di Terzo

Si prende atto fra le parti che non sono considerati terzi esclusivamente:

- a) il legale rappresentante;
- b) i prestatori di lavoro quando subiscono il danno in occasione di servizio .

Art. 13 – Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile :

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche , per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione :
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche , cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) , per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell' art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. ; l'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Art. 14 – Estensione della garanzia alle malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. 9.6.1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell' Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza , indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione , ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia per le malattie professionali viene stabilito in Euro 1.000.000,00 ; detto importo rappresenta anche la massima esposizione della Società per più danni verificatisi in una stessa annualità assicurativa.

La garanzia relativa alla estensione alle malattie professionali non vale:

- a) per le malattie professionali connesse alla lavorazione dell'amianto
- b) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 15 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche , integrazioni e regolamenti di esecuzione ;
- b) da furto ;

- c) cagionati da opere ed installazioni in genere per danni verificatisi dopo la consegna, salvo quanto previsto dal successivo art. 16 ;
 - d) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di impianti , macchinari , tubi o condutture ;
 - e) cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori, salvo quanto previsto dal successivo art. 16
 - f) cagionati da merci e prodotti fabbricati dall'assicurato, per danni verificatisi dopo la consegna a terzi.
 - g) derivanti da campi elettromagnetici o da organismi geneticamente modificati ;
- L'assicurazione RCT ed RCO non comprende i danni:
- h) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche ;
 - i) derivanti dalla detenzione ed impiego di esplosivi.
 - j) derivanti da amianto e da qualsiasi altra sostanza contenente amianto.

Art. 16 - Precisazioni ed estensioni di garanzia.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione comprende :

- a) la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le strade gli acquedotti, le reti fognarie, le aree pubbliche in genere ; l'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- b) responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla conduzione di fabbricati e relativi impianti nonché dei beni immobili anche non di proprietà degli Assicurati stessi, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere, nonché per i danni prodotti da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua. Per
- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi. Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- d) servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
- e) danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi della Contraente.
- f) responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato (con esclusione degli immobili a qualsiasi titolo locati alla Contraente e dei beni mobili utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali), con un massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, esclusi i danni da furto e incendio;
- g) responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, convegni, congressi, seminari, concorsi, simposi, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati il tutto anche in qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
- h) responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di scuole di ogni ordine e grado, centri di assistenza sociale, per l'infanzia e per portatori di handicap, ambulatori e servizi sanitari in genere, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi gallerie d'arte, case, alberghi, pensionati, colonie estive, invernali ed elioterapiche, stabilimenti termali, impianti sportivi e ricreativi, cimiteri, ancorché gestiti da terzi, nel qual caso la garanzia opera per la committenza di tale attività.
- i) danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordo protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza;
- j) danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

- k) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose, ma con un limite di risarcimento di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- l) responsabilità civile dell'assicurato per i danni a cose mobili in ambito esecuzione lavori.;
- m) responsabilità civile dell'assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei
- n) responsabilità civile dell'assicurato per danni da cedimento o franamento del terreno
- o) danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato o commissionati a terzi, ma in tal caso limitatamente alla RC della committenza.;
- p) responsabilità Civile per danni a cose dei dipendenti, con esclusione di quelli subiti a seguito di furto e di quelli subiti da veicoli di proprietà, in uso o comodato ai dipendenti stessi.
- q) responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di : "Datore di lavoro"; "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" ai sensi del D.Lgs. n° 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni; "Responsabile unico del Procedimento" ai sensi della Legge n° 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
- r) Responsabilità derivante dalla gestione di distributori automatici in genere di proprietà e non, nonché di mense e bar, entrambe anche gestiti da terzi. Qualora vi fosse la gestione di terzi, la Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Art. 17 – Subappalto - Responsabilità incrociata

Premesso che l'Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad altre imprese regolarmente costituite o ad altre persone lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

- a) sono compresi in garanzia i danni cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dall'Assicurato stesso e da dette imprese e/o persone;
- b) l'Assicurato ed i suoi dipendenti, dette imprese e/o persone ed i loro dipendenti sono considerati terzi fra di loro.

La somma delle indennità a carico della Società non potrà in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti nella presente polizza.

La Società, a seguito di quanto sopra esposto, rinuncia in tutti i casi al diritto di rivalsa tra e nei confronti dei soggetti citati.

Art. 18 - Spese Legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile, penale ed amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, amministrative e/o contabili per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 C.C.

La Società non riconosce le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per legali o tecnici non designati e/o concordati con essa.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Art. 19 - Denuncia di Sinistro - Obblighi dell' Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al broker incaricato, entro 10 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri :

A) Se rientranti nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) di cui all'art 11, solo ed esclusivamente i casi :

- di morte ;
- di lesione grave (che lasci presupporre postumi di natura permanente) ;
- in cui ci fosse richiesta di risarcimento da parte di terzi ;
- in cui ci fosse indagine disposta dalla Magistratura o da altri Enti interessati.

In tutti gli altri casi di incidenti, la cui comunicazione pervenisse al Contraente, lo stesso è esonerato dal presentare denuncia restando comunque impegnato ad istruire la relativa pratica tenendo per sé, ma a disposizione della Società, la relativa documentazione tanto di carattere sanitario quanto testimoniale ;

B) Se rientranti nella garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

(R.C.O.) di cui all'art. 13 , solo ed esclusivamente in caso di :

- infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge ;
- richiesta di risarcimento od azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.6.1965 nr. 1124.

Art. 20 - Gestione sinistri

Si conviene tra le parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie e/o scoperti previsti dal presente contratto assicurativo.

A tale proposito, alla scadenza di ogni semestre, la Società provvederà a richiedere al Contraente, a mezzo di apposita appendice di incasso, il rimborso delle franchigie e degli scoperti dalla stessa anticipati , specificando:

- data del sinistro
- nominativo della controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo della franchigia o scoperto da recuperare

Il pagamento di tale appendice dovrà essere effettuato negli stessi termini previsti per il premio di regolazione.

Art. 21 – Validità territoriale

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

Art. 22 – Massimali di garanzia

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza di € 5.000.000,00 per ogni sinistro , con il limite di € 1.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.

Resta inteso che in caso di un sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che RCO , l'esposizione globale della Società non potrà superare , per ogni sinistro , l'importo complessivo di Euro 5.000.000,00

Art. 23 – Sottolimiti di risarcimento , franchigie e scoperti

La Società , nei limiti dei massimali di cui all'art. 22 , liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate applicando i relativi sottolimiti , franchigie e scoperti .

Garanzia	Limite di risarcimento per sinistro/anno assicurativo	Franchigia / scoperto
Danno biologico (RCO)	Massimale di polizza	Franchigia € 2.500,00
Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	€ 500.000,00	Scoperto 10 % con il minimo di € 2.500,00
Danni da incendio di cose dell'assicurato	€ 500.000,00	Franchigia € 1.000,00
Danni a cavi e condutture sotterranee	€ 150.000,00	Scoperto 10 % con il minimo di € 1.000,00
Danni da cedimento e franamento del terreno	€ 250.000,00	Scoperto 10 % con il minimo di € 1.000,00
Danni da scavo e reinterro	€ 150.000,00	Scoperto 10 % con il minimo di € 1.000,00
Danni da inquinamento accidentale	€ 500.000,00	Scoperto 10 % con il minimo di € 5.000,00
Danni a cose in consegna e custodia	€ 100.000,00	Franchigia € 1.000,00
Ogni altro danno	Massimale di polizza	Franchigia come da offerta

Art. 24 - Coassicurazione e delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno al pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitoli assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta nell'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

Dichiarazione del Contraente agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Ai fini degli artt. 1341 e 11342 del Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

- art. 4 : Recesso in caso di sinistro
- art. 8 : Foro competente
- art. 19 : Obblighi in caso di sinistro

IL CONTRAENTE

.....